

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15

Categoria I Classe IX

OGGETTO: Proposta transazione nel giudizio di secondo grado Comune di Grumo Nevano contro Sanseverino Concetta. Provvedimenti.

L'anno **2016** il giorno **23** del mese di **febbraio** alle ore **17,00** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Pietro Chiacchio – SINDACO	X		4. Carla Cimmino	X	
2. Carmine D'Aponte - VICESINDACO	X		5. Mario Lamanna	X	
3. Antonio Chiacchio	X		6. Agnese Scarano	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **PIETRO CHIACCHIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore al Contenzioso dott.ssa Carla Cimmino

Proposta transazione nel giudizio di 2° grado Comune di Grumo Nevano c/ Sanseverino Concetta. Provvedimenti.

Premesso che con sentenza emessa dal G. di P. di Frattamaggiore n° 2058/2014 il Comune, rappresentato e difeso dall'Avv. Cimmino veniva condannato al risarcimento dei danni su domanda proposta dalla Sig.ra Sanseverino Concetta nei confronti del Comune di Grumo Nevano a titolo di risarcimento danni per lesioni subite per la somma di € 7.763,54 oltre interessi dalla sentenza, nonché condannava altresì l'Ente al pagamento delle spese di giudizio, in complessivi € 1.690,00 di cui € 100,00 per spese d di € 1.590,00 per onorari oltre IVA e C.p.a. come per legge con attribuzione al procuratore dell'attrice avv. Landolfo Giuseppe;

Che a seguito della notifica della sentenza di cui in premessa l'Ente, con la nomina del proprio legale avv. Giovanni Cimmino, proponeva appello avanti al Tribunale di Napoli Nord Rg. 274/15 giusta delibera di G.C. n° 206 del 23/12/2014 e relativa determina d'incarico n° 115 del 29/12/2014;

che nelle more dello svolgimento del suddetto processo di appello, il legale dell'Ente avv. Cimmino con nota prot. n° 5941 del 11/05/2015 sottoponeva all'attenzione dell'ufficio contenzioso la proposta transattiva formulata dal procuratore della controparte avv. Landolfo Giuseppe i cui punti sostanziali e qualificati sono di seguito indicati:

- 1) Proposta di definizione del giudizio con la proposta della controparte di riduzione a € 4.500,00 la somma stabilita in sentenza dal G. di P., con rinuncia agli interessi maturati e maturandi;
- 2) Pagamento delle competenze legali a favore dell'Avv. Landolfo come stabilito nella sentenza del G. di P. pari a € 1.690,00 di cui 100,00 per spese e € 1.590,00 per onorari oltre c.p.a. per complessivi € 1.753,60;

che è evidente il vantaggio per l'Ente di addivenire a tale transazione bonaria del giudizio come per altro già evidenziato dal procuratore dell'Ente atteso l'alea implicita in ogni procedura giudiziale che in caso di soccombenza per l'Ente, vi sarebbe un aggravio di costi sul Bilancio Comunale.

Che tale proposta transattiva scaturente da sentenza esecutiva di 1° grado, non può essere configurata quale riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti sezione controllo:

- Delibera n° 345/2013 Corte dei Conti per il Piemonte;
- Delibera n° 20/2015 Sezione Corte dei Conti per il Piemonte;
- Invero la giurisprudenza contabile richiamata distingue nettamente le transazioni dai debiti fuori bilancio, sottolineando che gli accordi transattivi non necessariamente comportano un atto di Consiglio comunale;
- L'indirizzo richiamato, è integrato altresì, dalla delibera n° 132/2010 della Sezione di Controllo Corte dei Conti per la Toscana che nell'ambito della sua "relazione generale sul fenomeno dei debiti fuori bilancio e linee di orientamento in materia" precisa che "gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento".
- In ragione di ciò " nel caso in cui l'Ente a fronte di una sentenza esecutiva, voglia pervenire ad un accordo transattivo, non si rende necessario il riconoscimento della legittimità del debito che peraltro risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto della volontà transattiva che si vuole porre in essere".
- In sostanza, le transazioni che devono essere sottoposte a parere dell'Organo di Revisione sono solo quelle destinate a essere oggetto di una decisione di Consiglio comunale, e non anche di accordi che si concludono in atti di Giunta Comunale.
- Ancora, non dando necessariamente luogo a debiti fuori bilancio, non dovranno, a differenza di questi ultimi essere comunicati alla Procura della Corte dei Conti.
- che pertanto ne discende, in quanto non sottoposta a delibera di Consiglio Comunale, sulla presente proposta non è previsto il relativo parere dei revisori dei conti di cui al D.L. 174/2012, essendo atto di competenza della Giunta Comunale;
- Che la somma complessiva di € 6.253,60 verrà successivamente imputata al capitolo 352/01 in conto competenze del Bilancio di previsione 2016 in corso di formazione Spese per liti e transazioni;
- Tanto premesso, dare mandato al Responsabile del Settore AA.GG. di predisporre con proprio atto lo schema di transazione sulla base delle suesposte considerazioni, sottoponendo all'attenzione della giunta tale proposta transattiva, affinché venga deliberata per quanto di competenza;

Grumo Nevano, li 18/1/16

Il Responsabile AA.GG.
dott. Domenico Cristiano

L'Assessore al Contenzioso:

letta la relazione istruttoria del responsabile del Responsabile del 1° Settore Affari Generali – Servizio Contenzioso, nonché la documentazione allegata alla presente proposta di deliberazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

PROPONE

Di prendere atto della proposta di transazione presentata dal procuratore avv. Giuseppe Landolfo per conto della sig.ra Sanseverino Concetta al fine di addivenire ad un componimento bonario circa la liquidazione a favore della predetta sig.ra Sanseverino Concetta della somma omnia comprensiva di € 4.500,00, + spese legali per complessivi € 6.253,60;

Demandare al responsabile di predisporre il relativo atto di transazione sulla base del presente atto di indirizzo.

Addì, 23/02/2016

L'Assessore al Contenzioso
dott.ssa Carla Cimmino

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'alt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 19/1/16

Il Responsabile del 1° Settore AA.GG.
dott. Domenico Cristiano

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'alt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 11/2/16

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott. Raffaele Campanile

Pres. 4/16 exp. 102(35201) omi P

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to dott. Pietro Chiacchio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 29/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/02/2016

viene comunicata con lettera prot. n. 2016 in data 29/02/2016 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/02/2016

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante